



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nicolò Ficicchia	Sindaco	Presente
Alessandro Pancera	Consigliere	Presente
Stefano Spitti	Consigliere	Assente
Nicola De Domizio	Consigliere	Presente
Carlo Acerbi	Consigliere	Presente
Stefano Alberini	Consigliere	Presente
Michele Visini	Consigliere	Presente
Luca Novellini	Consigliere	Presente
Francesca Mozzanica	Consigliere	Assente
Raffaella Zecchina	Consigliere	Presente
Roberto Casnici	Consigliere	Presente
Gabriele Zaltieri	Consigliere	Presente
Noemi Doro	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri assenti n. 2

Partecipano alla seduta:

Alberini Barbara in qualità di Assessore esterno P

Arienti Valeria in qualità di Assessore esterno P

Bottarelli Gianluca in qualità di Assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE **Braghini Dott.ssa Sabrina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ficicchia Nicolò** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione del MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Canneto sull’Oglio adottata la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall’art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all’Ente Territorialmente Competente (ETC) o, in assenza, del Comune;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

CONSIDERATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Economico Finanziario è soggetto "*... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*";

PRESO ATTO che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che "*... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...*" e dall'altro altresì che "*... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2*";

DATO ATTO che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022, in quanto non sussistono le casistiche previste dal comma 8.5 della deliberazione 363/2021/r/rif per una revisione infra-periodo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2022 con la quale, nel prendere atto del Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025, sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così determinate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2), si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 470.874,00, al quale decurtare le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 per un totale delle entrate tariffarie pari a € 468.831,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

RITENUTO di ripartire i costi totali di cui al Piano Economico Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze; come segue:

- 73% a carico delle utenze domestiche;
- 27% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO, altresì, di stabilire che, per l'anno 2023, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1°: 31 agosto 2023;
- rata 2°: 28 febbraio 2024;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

ACQUISTO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI APPROVARE**, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2022, le tariffe della TARI 2023 per le utenze domestiche e per quelle non domestiche determinate come descritto nell'Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 470.874,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;

4. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. **DI STABILIRE** che, per l'anno 2023, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1°: 31 agosto 2023;
 - rata 2°: 28 febbraio 2024;
6. **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in importo unico entro la scadenza della prima rata;
7. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
8. **DI DARE ATTO** che:
 - a. il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
 - b. sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPC vigenti;
 - c. in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio;
 - d. ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegato: A – *Determinazione delle tariffe TARI 2023*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria";*
- *favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria".*

La discussione del presente punto è verbalizzata nel punto precedente relativo alla approvazione delle modifiche al regolamento della TARI.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone alla votazione il presente punto all'ordine del giorno: con voti n. 7 favorevoli, n. 4 astenuti (Zecchina, Casnici, Zaltieri e Doro), nessun voto contrario espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale senza alcuna modificazione od integrazione.

Infine stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 7 favorevoli, n. 4 astenuti (Zecchina, Casnici, Zaltieri e Doro), nessun voto contrario espressi in forma palese

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ficicchia Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Braghini Dott.ssa Sabrina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **30-05-2023** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **09-06-2023**.

Canneto sull'Oglio, 12-06-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

Favorevole
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull'Oglio, 30-05-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla




Comune di
CANNETO SULL'OGLIO
(provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI 2023

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - PARAMETRI DI SUDDIVISIONE PF TARI 2023			
[€/anno]	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	Totale
Quota Fissa	341.879	126.952	468.831
Totale Costi	341.879	126.952	468.831
%	72,9%	27,1%	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA



COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - TARI 2023 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA					TOTALE	
Descrizione	Numero Componenti	Utenze censite [n]	Superfici [m ²]	Componenti	Coefficiente	Tariffa base [€/persona]	Tariffa UD Quota Fissa [€/m ²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI Utenze Domestiche [€]	%
Fino 160 mq	Componenti 1	396	41.312	396	1,00	73,91	73,91	29.267	29.267	9%
Fino 160 mq	Componenti 2	314	35.708	628	1,00	73,91	147,81	46.413	46.413	14%
Fino 160 mq	Componenti 3	222	25.384	666	1,00	73,91	221,72	49.221	49.221	14%
Fino 160 mq	Componenti 4	140	16.103	560	1,00	73,91	295,63	41.388	41.388	12%
Fino 160 mq	Componenti 5	72	7.836	360	1,00	73,91	369,53	26.606	26.606	8%
Fino 160 mq	Componenti 6	21	2.223	126	1,00	73,91	443,44	9.312	9.312	3%
Fino 160 mq	Componenti 7	5	543	35	1,00	73,91	517,34	2.587	2.587	1%
Fino 160 mq	Componenti 8	3	376	24	1,00	73,91	591,25	1.774	1.774	1%
Fino 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	27	3.097	27	1,00	73,91	73,91	1.995	1.995	1%
Fino 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	24	2.955	24	1,00	73,91	73,91	1.774	1.774	1%
Fino 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	20	1.933	40	1,00	73,91	147,81	2.956	2.956	1%
Oltre 160 mq	Componenti 1	167	38.148	167	1,05	77,60	77,60	12.959	12.959	4%
Oltre 160 mq	Componenti 2	213	48.279	426	1,05	77,60	155,20	33.058	33.058	10%
Oltre 160 mq	Componenti 3	145	32.866	435	1,05	77,60	232,80	33.757	33.757	10%
Oltre 160 mq	Componenti 4	90	19.569	360	1,05	77,60	310,41	27.937	27.937	8%
Oltre 160 mq	Componenti 5	24	5.333	120	1,05	77,60	388,01	9.312	9.312	3%
Oltre 160 mq	Componenti 6	11	2.319	66	1,05	77,60	465,61	5.122	5.122	1%
Oltre 160 mq	Componenti 7	4	946	28	1,05	77,60	543,21	2.173	2.173	1%
Oltre 160 mq	Componenti 8	1	213	8	1,05	77,60	620,81	621	621	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	15	4.161	15	1,05	77,60	77,60	1.164	1.164	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	8	1.829	8	1,05	77,60	77,60	621	621	0%
Oltre 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	12	2.927	24	1,05	77,60	155,20	1.862	1.862	1%
Totale		1.934	294.060	4.543				341.878	341.878	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA

Numero componenti	TARIFE 2023 UTENZE DOMESTICHE [€/anno] e variazione percentuale rispetto a 2022			
	Superficie fino 160 mq		Superficie oltre 160 mq	
	1	78,00	+ 2,6%	81,00
2	155,00	+ 1,3%	163,00	+ 1,9%
3	233,00	+ 1,7%	244,00	+ 1,7%
4	310,00	+ 1,6%	326,00	+ 1,9%
5	388,00	+ 1,8%	407,00	+ 1,5%
6	466,00	+ 1,7%	489,00	+ 1,7%
7	543,00	+ 1,7%	570,00	+ 1,6%
8	621,00	+ 1,8%	652,00	+ 1,7%

I valori riportati indicano la TARI applicata per l'anno 2023 e la variazione % rispetto alla TARI 2022, esemplificata per categorie notevoli di superficie e numero di componenti di utenze domestiche.


Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%) e non considerano eventuali riduzioni.

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - TARI 2023 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA				TOTALE		
Cod.	Tipo Attività	Utenze censite [n]	Superfici [m ²]	Sup. equiv. [m ²]	Coefficiente di produttività	Tariffa base [€/m ²]	Tariffa UND Quota Fissa [€/m ²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI UND [€]	%
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	53	6.313	6.177	2,40	1,18	2,826	17.455	17.455	14%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	1	120	120	9,50	1,18	11,185	1.342	1.342	1%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al	8	2.864	1.213	5,00	1,18	5,887	7.138	7.138	6%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	11	809	809	2,70	1,18	3,179	2.572	2.572	2%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	8	1.318	1.318	5,80	1,18	6,829	9.001	9.001	7%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	6	1.177	1.177	7,50	1,18	8,830	10.393	10.393	8%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante				2,65	1,18	3,120			
cat 08	Bed & breakfast e agriturismi	3	1.017	972	2,40	1,18	2,826	2.747	2.747	2%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, es	32	3.975	3.930	3,25	1,18	3,826	15.037	15.037	12%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	15	2.909	2.114	3,80	1,18	4,474	9.458	9.458	7%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	9	5.403	1.575	2,80	1,18	3,297	5.193	5.193	4%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	56	21.356	13.417	1,80	1,18	2,119	28.430	28.430	22%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	1.787	1.787	2,60	1,18	3,061	5.470	5.470	4%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	29	10.799	10.799	1,00	1,18	1,177	12.710	12.710	10%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo				0,58	1,18	0,683			
		232	59.847	45.407				126.945	126.945	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA

Sup. equiv. Quota Fissa: superfici totali, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni applicate alla quota fissa



Cod.	Descrizione Attività UTENZE NON DOMESTICHE	utenze n.	TARIFFE 2022 [€/m²]	TARIFFE 2023 [€/m²]	Differenza % vs 2022
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	53	2,917	2,967	+ 1,7%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	1	11,546	11,744	+ 1,7%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al	8	6,076	6,181	+ 1,7%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	11	3,281	3,338	+ 1,7%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	8	7,049	7,170	+ 1,7%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	6	9,115	9,272	+ 1,7%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante	0	3,220	3,276	+ 1,7%
cat 08	Bed & breakfast e agriturismi	3	2,917	2,967	+ 1,7%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, e	32	3,950	4,017	+ 1,7%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	15	4,618	4,698	+ 1,7%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	9	3,403	3,462	+ 1,7%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	56	2,187	2,225	+ 1,7%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	3,159	3,214	+ 1,7%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	29	1,215	1,236	+ 1,7%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo	0	0,705	0,717	+ 1,8%

Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%) e non considerano eventuali riduzioni